

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 525

presentata dai Consiglieri regionali
DESINI - UNALI - MANCA - CONGIU - CHERCHI

il 22 giugno 2018

Testo unico della normativa in materia di sport

RELAZIONE DEL PROPONENTE

Quadro normativo di riferimento

La presente proposta di legge attiene alla materia dello sport.

Lo Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna non contempla espressamente lo sport tra le materie di potestà legislativa esclusiva (articolo 3) o ripartita (articolo 4).

A seguito della riforma del titolo V della Costituzione realizzata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la promozione dello sport non ricade tra le materie di potestà legislativa esclusiva statale ex articolo 117, comma 2, della Costituzione e l'articolo 117, comma 3, fa rientrare soltanto l'"ordinamento sportivo" tra le materie di potestà legislativa concorrente. Pertanto, si può ritenere che la materia ricada nel comma 4 dell'articolo 117, che contempla una potestà legislativa residuale delle regioni. In forza dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, la potestà legislativa residuale in materia di promozione dello sport e la potestà legislativa concorrente per i profili attinenti all'"ordinamento sportivo" si estendono anche alla Regione.

Detta materia è regolata, a livello legislativo regionale, dalla legge 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna).

Tale legge, essendo ormai alquanto risalente, ha subito nel corso degli anni svariate modificazioni. In particolare, la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), prevedendo all'articolo 81 l'attribuzione alle province della programmazione e attuazione di buona parte degli interventi in materia di sport originariamente assegnati alla Regione, mirava a rendere la suddetta legge regionale più snella e fruibile da parte degli operatori dello sport; tuttavia,

tale obiettivo è risultato frustrato dalla scarsità delle risorse trasferite alle province per l'esercizio delle funzioni e dei compiti delegati.

Recentemente, la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) ha previsto l'attribuzione delle predette funzioni alle unioni di comuni in luogo delle province.

Con alcune leggi finanziarie e di stabilità approvate negli anni successivi sono state introdotte autorizzazioni permanenti di spesa in favore dello sport per interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge regionale n. 17 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni. Si pensi, a tale proposito, all'articolo 60 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 (legge finanziaria 1996), alle lettere d) e g) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), alle lettere a), b) e g) del comma 24 dell'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008) e ai commi 43 e 44 dell'articolo 8 della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (legge di stabilità 2017).

Altre leggi hanno, invece, previsto interventi di carattere straordinario in favore dello sport. Ad esempio, con la legge regionale 15 dicembre 2014, n. 32 (Interventi straordinari per la promozione e la diffusione della pratica sportiva a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche) è stato disposto un contributo integrativo una tantum per la copertura delle spese sostenute da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche per l'annualità sportiva 2013-2014 per la partecipazione ai campionati nazionali federali di maggior rilievo della Sardegna.

Inoltre, vari interventi di carattere straordinario sono stati finanziati, di recente, con la legge di stabilità 2018, che all'articolo 9 ha anche autorizzato: la spesa di euro 1.000.000 per la partecipazione ai campionati di calcio a undici di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 17 del 1999; la spesa di euro 50.000 per l'organizzazione e la promozione di attività sportive dilettantistiche e l'insegnamento di discipline sportive; la spesa di euro 200.000 in favore del CONI Sardegna quale contributo straordinario per la realizzazione del progetto "Sport Gioventude" finalizzato ad offrire ai bambini delle prime tre classi della scuola primaria un programma di attivazione motoria; la spesa di euro 300.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore del Comitato regionale FIGC Sardegna per l'organizzazione nel territorio regionale della finale del Campionato europeo di beach soccer 2018 e di una tappa del Campionato italiano di beach soccer 2018; la spesa di euro 75.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore del Centro sportivo educativo nazionale (CSEN) per l'attuazione nel territorio regionale del progetto "Integrated European Football Cup 2018"; la spesa di euro 200.000 per la concessione di contributi per la partecipazione ai corsi di formazione Primo soccorso sportivo defibrillato (PSS-D) e ai corsi di formazione e di retraining Basic life support defibrillation (BLSD) degli operatori individuati per l'uso del defibrillatore semiautomatico (DAE).

Con la legge regionale 3 agosto 2017, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna). Abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna) sono state apportate modifiche alla legge regionale n. 17 del 1999, ricomprendendo nell'ambito degli interventi finanziati con il contributo di cui all'articolo 38 l'abbattimento dei costi di trasporto marittimo di persone e autoveicoli sostenuti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche con sede nel territorio regionale iscritte all'albo regionale delle società sportive per la partecipazione alle gare in trasferta nelle isole minori della Sardegna nell'esercizio di attività sportiva agonistica e non agonistica.

Con la deliberazione n. 27/2 del 29 maggio 2018 la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge n. 519 concernente "Provvedimenti urgenti in materia di impiantistica sportiva e per l'abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna. Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna)". Con siffatto disegno di legge, considerato che la succitata legge regionale n. 17

del 2017 non ha potuto conseguire i suoi obiettivi a causa della condotta omissiva tenuta dal soggetto attuatore delle relative disposizioni, si prevede il trasferimento della somma di euro 45.000 per la concessione di contributi per l'abbattimento dei costi di trasporto marittimo di persone e autoveicoli sostenuti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche ai Comuni di Carloforte e La Maddalena affinché provvedano di conseguenza.

Nel corso dell'attuale legislatura regionale sono state presentate svariate proposte di legge in materia di sport, non ancora approvate dal Consiglio regionale. Le proposte presentate sono le seguenti:

- proposta di legge n. 81 (Zedda Alessandra - Pittalis - Cappellacci - Cherchi Oscar - Locci - Fasolino - Peru - Randazzo - Tedde - Tunis - Tocco) "Fondo di garanzia per le associazioni sportive dilettantistiche e cessione di crediti";
- proposta di legge n. 116 (Deriu - Cocco Pietro - Moriconi - Sabatini - Meloni - Tendas - Solinas Antonio - Cozzolino - Pinna Rossella - Piscedda - Comandini - Collu - Demontis - Lotto - Manca Gavino) "sulla salute e sullo sport", attualmente all'esame della competente Commissione consiliare insieme con la proposta di legge n. 317;
- proposta di legge n. 136 (Comandini - Cocco Pietro - Collu - Cozzolino - Demontis - Deriu - Forma - Lotto - Manca Gavino - Meloni - Moriconi - Pinna Rossella - Sabatini - Solinas Antonio - Tendas) "Disciplina delle figure professionali nelle attività motorie e sportive e norme per la tutela degli atleti e dei praticanti";
- proposta di legge n. 173 (Perra) "Entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2014, n. 35 (Norme di interpretazione autentica della legge regionale 15 dicembre 2014, n. 32 (Interventi straordinari per la promozione e la diffusione della pratica sportiva a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche)";
- proposta di legge n. 317 (Busia - Desini - Cherchi Augusto - Congiu - Manca Pier Mario - Unali - Usula - Zedda Paolo Flavio - Agus - Cocco Daniele Secondo - Lai - Zanchetta - Gaia - Perra) "Modifiche della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna). Disposizioni per il riconoscimento delle palestre in salute per garantire qualità e sicurezza nei luoghi deputati all'esercizio dell'attività fisico-motoria", attualmente all'esame della competente Commissione consiliare insieme con la proposta di legge n. 116.

L'attività dell'Amministrazione regionale in materia di sport

L'attività degli uffici regionali preposti allo sport è organizzata in due filoni principali di intervento: la promozione sportiva e l'impiantistica sportiva.

Promozione sportiva

Per quanto riguarda la promozione sportiva la Regione, dal 1999 al 2017, ha erogato contributi significativi nei confronti delle società e associazioni sportive isolate sia per l'organizzazione di eventi sportivi sia per il supporto all'attività sportiva svolta dalle società dilettantistiche.

L'erogazione dei finanziamenti è stata fortemente condizionata nel tempo, passando dalle maggiori disponibilità raggiunte nel 2011 con una dotazione pari ad euro 21.254.000 ad un costante decremento degli investimenti per lo sport negli anni successivi fino ad arrivare nel corrente 2018 con una dotazione finanziaria pari ad euro 8.468.000.

Impiantistica sportiva

L'attività riguardante l'impiantistica sportiva si è caratterizzata per interventi mirati soprattutto all'adeguamento di impianti sportivi esistenti, con prevalente riferimento agli impianti di proprietà degli enti locali. Gli investimenti nel settore dell'impiantistica non sono stati, finora, particolarmente si-

gnificativi per la mancanza di adeguati trasferimenti statali nel settore, ad eccezione dei finanziamenti disponibili con i Fondi di sviluppo e coesione (FSC).

Con la presente proposta di legge si è ritenuto necessario e opportuno intervenire sulla legge regionale di riferimento, la n. 17 del 1999, attualizzandola, riordinandola e integrandola anche alla luce dei variegati interventi legislativi successivi di carattere ordinario e straordinario finalizzati alla promozione dello sport in Sardegna o comunque tali da incidere sull'organizzazione e sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti in materia tra i diversi soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione della medesima finalità.

Inoltre, dato il progressivo decremento delle risorse destinate allo sport e, in particolare, all'impiantistica sportiva, si intende invertire la rotta e investire in modo significativo nel settore anche al fine di valorizzare la funzione sociale e preventiva dello sport nel perseguimento del fine ultimo del miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Nell'ambito di tale intervento organico di aggiornamento, riordino, integrazione e valorizzazione, l'impiantistica sportiva occupa un ruolo di primo piano, tenuto conto delle criticità registrate da tempo nel settore e dell'importanza fondamentale di un'equilibrata e capillare distribuzione delle strutture sportive sul territorio regionale:

La banca dati regionale delle strutture sportive

In ottemperanza al mandato legislativo (legge regionale n. 17 del 1999, articolo 41) che prevede la realizzazione di una banca dati regionale attraverso il monitoraggio degli impianti sportivi esistenti in Sardegna, la Regione, con la collaborazione del CONI, ha avviato nel 2012 una prima campagna di raccolta di informazioni dai singoli comuni; a tal fine, il referente di ciascun comune ha curato l'aggiornamento on-line dei dati relativi alle strutture sportive localizzate nel rispettivo territorio con il supporto dei rilevatori del CONI.

I dati forniti dai comuni si riferiscono prevalentemente alle strutture sportive di proprietà pubblica, la maggioranza delle quali sono di proprietà comunale.

Nel 2017 si è avviato un programma di aggiornamento e arricchimento delle informazioni raccolte e di miglioramento della struttura e della funzionalità della banca dati, abilitando i comuni all'accesso diretto; in tal modo, i comuni hanno potuto inserire direttamente le informazioni sulle strutture sportive afferenti al proprio territorio, completando, così, i dati parziali e, successivamente, curarne il continuo aggiornamento periodico.

Al momento, la banca dati degli impianti sportivi pubblicata sul sito della Regione presenta una suddivisione degli impianti registrati tra gli enti locali non perfettamente coincidente con quanto previsto dalla legge regionale sul "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" (legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2). È necessario, inoltre, sottolineare che le informazioni presenti nella Banca dati non forniscono ancora il quadro completo della dotazione impiantistica regionale in quanto:

- l'aggiornamento dei dati da parte dei comuni e del CONI non è stato ultimato al 31 dicembre 2017;
- i dati forniti si riferiscono prevalentemente alle strutture sportive dichiarate funzionanti dai rilevatori e dai tecnici comunali e dai rilevatori del CONI esecutori del monitoraggio;
- nel censimento mancano numerosi impianti sportivi privati;
- non è ancora possibile ricavare i dati completi delle discipline sportive (Spazi di attività sportiva) praticate in ogni singolo impianto.

Le strutture sportive

La complessità che presenta il quadro delle strutture sportive richiede che si stabiliscano criteri di definizione che permettano di comprendere tutte le possibili casistiche.

L'esperienza consolidata negli anni dalle attività di ricerca dell'ISTAT e il censimento effettuato dal CONI nel 1995 e aggiornato nel 1999 hanno condotto alle seguenti definizioni:

- complesso sportivo: un insieme di uno o più impianti sportivi contigui, aventi in comune elementi costruttivi, spazi accessori e/o servizi;
- impianto sportivo: un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi accessori (spogliatoi, servizi igienici, aree libere, eventuali spazi per il pubblico);
- spazio di attività: ogni singola superficie, ambiente o vasca dove si praticano direttamente una o più attività sportive (spazio monovalente o spazio polivalente).

Le informazioni disponibili al 31 dicembre 2017 nella banca dati della Regione compongono il seguente panorama generale della dotazione impiantistica nel territorio regionale. In attesa del completamento dell'aggiornamento la situazione è la seguente:

n. 1.976 complessi sportivi

a cui corrispondono un totale di:

n. 3.214 impianti sportivi

n. 3.735 spazi di attività

È doveroso precisare che la banca dati non consente l'estrapolazione delle singole discipline sportive praticabili in ogni singolo impianto sportivo, ad eccezione degli impianti sportivi monovalenti.

La ripartizione in percentuale distribuita in ambito provinciale è la seguente (fonte: banca dati Regione Sardegna - CONI):

Tabella 1 - Distribuzione per province e Regione delle strutture sportive al 31 dicembre 2017

PROVINCE	Complessi sportivi	Distribuzione %	Impianti sportivi	Distribuzione %	Spazi di attività	Distribuzione %
SUD SARDEGNA	534	27,03%	885	27,54%	1.000	26,77%
SASSARI	498	25,20%	793	24,67%	876	23,45%
Città Metropolitana di Cagliari	363	18,37%	665	20,69%	872	23,35%
ORISTANO	296	14,98%	496	15,43%	524	14,03%
NUORO	285	14,42%	375	11,67%	463	12,40%
SARDEGNA	1.976	100,00 %	3.214	100,00 %	3.735	100,00 %

Fonte: Banca-dati impianti sportivi - Regione Sardegna - Coni

Dalla tabella si evince come sul totale regionale la Provincia di Nuoro registri la minore percentuale di strutture sportive in assoluto, mentre la Provincia del Sud Sardegna detiene la maggiore percentuale di complessi, di impianti e di spazi.

Tabella 2 - Densità territoriale delle strutture sportive per province e regione

PROVINCE	Superficie in Km ²	Densità di abitanti per Km ²	Densità di Complessi Sportivi per Km ²	Densità di Impianti Sportivi per Km ²	Densità di Spazi di attività per Km ²
Città Metropolitana di CAGLIARI	1.248,68	346	0,29	0,53	0,70
ORISTANO	2.990,45	53	0,10	0,17	0,18
SUD SARDEGNA	6.530,78	55	0,08	0,14	0,15
SARDEGNA	24.100,02	69	0,08	0,13	0,15
SASSARI	7.692,09	64	0,06	0,10	0,11
NUORO	5.638,02	38	0,05	0,07	0,08

Dalla lettura della tabella 2 si evince che la città metropolitana di Cagliari registra le concentrazioni di complessi, impianti e spazi per km² più alte della regione, mentre le Province di Sassari e Nuoro restano al di sotto del dato regionale sia per la densità di complessi sportivi, e sia per la densità di impianti e di spazi, le Province del Sud Sardegna e di Oristano sono in linea con la media regionale.

Per completare queste prime osservazioni di carattere generale, è opportuno valutare l'Indice di Dotazione (ID) di impiantistica sportiva per 10.000 abitanti, data la ristretta densità demografica presente in Sardegna (ID = numero di spazi x 10.000 abitanti/ popolazione provincia), parametro sufficiente per rappresentare le quantità di strutture per lo sport a disposizione della popolazione residente (tabella 3).

Tabella 3 - ID delle strutture sportive per province e regione: n. x 10.000 abitanti/residenti. I dati sono aggiornati al 1° gennaio 2017 (ISTAT).

PROVINCE	Numero comuni	Popolazione residente	ID Complessi x 10.000 abitanti	ID Impianti x 10.000 abitanti	ID Spazi x 10.000 abitanti
ORISTANO	87	159.914	18,51	31,02	32,77
SUD SARDEGNA	107	356.014	15,00	24,86	28,09
SARDEGNA	377	1.653.135	11,95	19,44	22,59
NUORO	74	211.989	13,44	17,69	21,84
Città Metropolitana di CAGLIARI	17	431.430	8,41	15,41	20,21
SASSARI	92	493.788	10,09	16,06	17,74

L'analisi dei dati riportati nella tabella 3 fa emergere un quadro ancora differente dai precedenti:

- le province che dispongono del più alto Indice di Dotazione impiantistica rispetto alla popolazione residente sono, in ordine decrescente: Oristano e Sud Sardegna, collocandosi tutte al di sopra dell'indice regionale;
- le province che rimangono al di sotto dell'ID regionale sono, in ordine decrescente, sono Sassari e la città metropolitana di Cagliari e Nuoro per quanto riguarda gli impianti sportivi e gli spazi.

Pur mantenendo le dovute precauzioni in relazione alla provvisorietà dei dati a disposizione, si può comunque affermare che quanto sopra riportato delinea nella sostanza un panorama abbastanza attendibile, sul piano quantitativo, della dotazione impiantistica regionale ad eccezione della Provincia di Sassari e dell'Area metropolitana di Cagliari, dove vengono registrati indici di dotazione impiantistica più bassi rispetto all'indice regionale.

Lo Spazio di attività è l'elemento strutturale dell'impianto sportivo che ne definisce l'effettiva capacità di risposta rispetto alla domanda di svolgimento delle diverse discipline sportive in esso praticabili.

Dalla successiva analisi dei dati relativi alle diverse tipologie di spazi di attività si può ottenere un quadro dettagliato del patrimonio impiantistico regionale riferito alle diverse discipline.

La tabella 4 riporta, infatti, il numero e il rapporto in percentuale dei diversi impianti sportivi calcolati nelle province e nella regione, evidenziando le tipologie che fanno riferimento alle strutture che, nell'analisi della banca dati della Regione, risultano più presenti.

Per una migliore comprensione dei dati riportati, è comunque opportuno precisare che:

- la voce "atletica leggera" comprende gli impianti sportivi dotati di pista o rettilineo per la corsa, e le varie pedane per i salti e i lanci;
- la voce "palestre" comprende palestre e palazzetti dello sport di qualsiasi dimensione;
- la voce "bocce" conta le singole piste per il gioco delle bocce, siano esse all'aperto o dentro bocciodromi;
- la voce "piscine" conta le singole vasche di qualsiasi dimensione, siano esse al chiuso o all'aperto, omologate o meno;
- la voce "polivalente all'aperto" così come le palestre calcola, purtroppo solo numericamente, l'impianto sportivo in quanto i dati completi delle discipline sportive in esso praticabili (calcetto, basket, pallavolo, pallamano, ecc.) non possono essere ricavati dalla banca dati;
- la voce "sport equestri" comprende gli ippodromi, centri ippici, maneggi e tutti gli spazi per lo svolgimento dell'equitazione;
- gli "sport motoristici" raggruppano gli autodromi, piste per crossodromi e kartodromi e circuiti motociclistici;
- gli "sport veloci" includono i centri veloci, gli spazi per Kitesurf/Windsurf e canottaggio/kayak;
- la voce "golf" comprende i campi da golf, minigolf e campi pratica;
- la voce "altri spazi" rientrano tutte le altre tipologie precedentemente non indicate (baseball, hockey, rugby, ecc.).

Tabella 4 - Impianti sportivi suddivisi per provincia: valori assoluti e percentuali provinciali e regionali

PROVINCIA	CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI		SASSARI		NUORO		ORISTANO		SUD SARDEGNA		SARDEGNA	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	TOT	%
PALESTRA	300	30,06%	228	22,85%	135	13,53%	111	11,02%	224	22,44%	998	100,00%
CALCIO	82	13,44%	174	28,53%	88	14,43%	97	15,90%	169	27,70%	610	100,00%
CALCETTO	105	20,04%	140	26,72%	65	12,40%	67	12,79%	147	28,05%	524	100,00%
POLIVALENTI	163	33,07%	63	12,78%	51	10,34%	79	16,02%	137	27,79%	493	100,00%
TENNIS	73	17,85%	98	23,96%	52	12,71%	75	18,34%	111	27,14%	409	100,00%
ATLETICA LEGGERA	62	28,31%	29	13,24%	27	12,34%	37	16,89%	64	29,22%	219	100,00%
BOCCE	21	13,55%	47	30,32%	11	7,10%	20	12,90%	56	36,13%	155	100,00%
PISCINE	22	22,00%	29	29,00%	6	6,00%	10	10,00%	33	33,00%	100	100,00%
SPORT EQUESTRI	8	14,04%	16	28,07%	6	10,53%	13	22,80%	14	24,56%	57	100,00%
ALTRI SPAZI	13	29,55%	11	25,00%	7	15,90%	3	6,82%	10	22,73%	44	100,00%
TIRO A VOLLO	1	2,70%	13	35,14%	4	10,81%	5	13,51%	14	37,84%	37	100,00%
PATTINAGGIO	10	45,46%	4	18,18%	2	9,09%	0	0%	6	27,27%	22	100,00%
GOLF	3	14,29%	8	38,10%	2	9,52%	3	14,29%	5	23,80%	21	100,00%
SPORT NAUTICI	5	29,42%	9	52,94%	1	5,88%	1	5,88%	1	5,88%	17	100,00%
SPORT MOTORI-	2	13,33%	4	26,67%	3	20,00%	2	13,33%	4	26,67%	15	100,00%
CICLISMO	2	14,29%	3	21,43%	3	21,43%	1	7,14%	5	35,71%	14	100,00%
TOTALI	872	23,35%	876	23,45%	463	12,40%	524	14,03%	1.000	26,77%	3.735	100,00%

Dalla lettura dei dati della tabella 4 emerge che le tipologie di spazio di attività sportive più diffuse sono le palestre, i campi da calcio e da calcetto, i campi polivalenti all'aperto e i campi da tennis, con un'incidenza percentuale che varia da provincia a provincia. Le palestre rappresentano il tipo di spazio di attività più diffuso. Pertanto, la vocazione calcistica sembra cedere il passo ad attività diverse praticabili in campi polivalenti.

La tabella 5 riporta le quantità, in valore assoluto e in percentuale sul totale regionale, dei diversi tipi di Spazio di Attività nelle province e nella regione, evidenziando le tipologie che fanno riferimento agli sport che, nell'analisi della pratica sportiva, risultano più frequentati.

Tabella 5 - Graduatoria impianti sportivi per provincia, in valori assoluti e percentuali

PROVINCIA	PALESTRA	
C.M. CAGLIARI	300	30,06%
SUD SARDEGNA	228	22,85%
SASSARI	224	22,44%
NUORO	135	15,53%
ORISTANO	111	11,02%
SARDEGNA	998	100,00%

PROVINCIA	CALCIO	
SASSARI	174	28,53%
SUD SARDEGNA	169	27,70%
ORISTANO	97	15,90%
NUORO	88	14,43%
C.M. CAGLIARI	82	13,44%
SARDEGNA	610	100,00%

PROVINCIA	CALCETTO	
SUD SARDEGNA	147	28,05%
SASSARI	140	26,72%
C.M. CAGLIARI	105	20,04%
ORISTANO	67	12,79%
NUORO	65	12,40%
SARDEGNA	524	100,00%

PROVINCIA	POLIVALENTE ALL'APERTO	
C.M. CAGLIARI	163	33,07%
SUD SARDEGNA	137	27,79%
ORISTANO	79	16,02%
SASSARI	63	12,78%
NUORO	51	10,34%
SARDEGNA	493	100,00%

PROVINCIA	TENNIS	
SUD SARDEGNA	111	27,14%
SASSARI	98	23,96%
ORISTANO	75	18,34%
C.M. CAGLIARI	73	17,85%
NUORO	52	12,71%
SARDEGNA	409	100,00%

PROVINCIA	ATLETICA LEGGERA	
SUD SARDEGNA	64	29,22%
C.M. CAGLIARI	62	28,31%
ORISTANO	37	16,89%
SASSARI	29	13,24%
NUORO	27	12,34%
SARDEGNA	219	100,00%

PROVINCIA	BOCCE	
SUD SARDEGNA	56	36,13%
SASSARI	47	30,32%
C.M. CAGLIARI	21	13,55%
ORISTANO	20	12,90%
NUORO	11	7,10%
SARDEGNA	155	100,00%

PROVINCIA	PISCINE	
SUD SARDEGNA	33	33,00%
SASSARI	29	29,00%
C.M. CAGLIARI	22	22,00%
ORISTANO	10	10,00%
NUORO	6	6,00%
SARDEGNA	100	100,00%

PROVINCIA	SPORT EQUESTRI	
SASSARI	16	28,07%
SUD SARDEGNA	14	24,56%
ORISTANO	13	22,80%
C.M. CAGLIARI	8	14,04%
NUORO	6	10,53%
SARDEGNA	57	100,00%

PROVINCIA	ALTRI SPAZI	
C.M. CAGLIARI	13	29,55%
SASSARI	11	25,00%
SUD SARDEGNA	10	22,73%
NUORO	7	15,90%
ORISTANO	3	6,82%
SARDEGNA	57	100,00%

PROVINCIA	TIRO A VOLO	
SUD SARDEGNA	14	37,84%
SASSARI	13	35,14%
ORISTANO	5	13,51%
NUORO	4	10,81%
C.M. CAGLIARI	1	2,70%
SARDEGNA	37	100,00%

PROVINCIA	PATTINAGGIO	
C.M. CAGLIARI	10	45,46%
SUD SARDEGNA	5	27,27%
SASSARI	4	18,18%
NUORO	2	9,09%
ORISTANO	3	0%
SARDEGNA	22	100,00%

PROVINCIA	GOLF	
SASSARI	8	38,10%
SUD SARDEGNA	5	23,80%
C.M. CAGLIARI	3	14,29%
ORISTANO	3	14,29%
NUORO	2	9,52%
SARDEGNA	21	100,00%

PROVINCIA	SPORT NAUTICI	
SASSARI	9	52,94%
C.M. CAGLIARI	5	29,42%
NUORO	1	5,88%
SUD SARDEGNA	1	5,88%
ORISTANO	1	5,88%
SARDEGNA	17	100,00%

PROVINCIA	SPORT MOTORISTICI	
SUD SARDEGNA	4	26,67%
SASSARI	4	26,67%
NUORO	3	20,00%
C.M. CAGLIARI	2	13,33%
ORISTANO	2	13,33%
SARDEGNA	15	100,00%

PROVINCIA	CICLISMO	
SUD SARDEGNA	5	35,71%
SASSARI	3	21,43%
NUORO	3	21,43%
C.M. CAGLIARI	2	14,29%
ORISTANO	1	7,14%
SARDEGNA	14	100,00%

Dalla lettura dei dati della tabella 5 emerge che le palestre sono la tipologia di impianto sportivo più diffuso in tutto il territorio regionale; emerge, inoltre, che i campi polivalenti all'aperto sono più diffusi nel territorio della città metropolitana di Cagliari e che nel medesimo territorio si rileva una scarsa dotazione di impianti per il calcio in rapporto alla popolazione residente e alla dotazione esistente.

Un ulteriore approfondimento sul piano quantitativo ci viene fornito dall'Indice di Dotazione (ID). In questo caso, poiché si fa riferimento a quantità relativamente piccole, è preferibile rapportare le tipologie di Spazio di Attività a 1.000 abitanti, per ottenere Indici di Dotazione più facilmente leggibili (vedi Tabella 6) - $ID = n^{\circ}$ spazi di attività per provincia x 1.000 abitanti/popolazione provincia.

Tabella 6 - Impianti sportivi per tipologia e per provincia - calcolo ID x 1.000 abitanti/residenti

PROVINCIA	PALESTRE	CALCIO	POLIVALENTE ALL'APERTO	TENNIS	CALCETTO	ATLETICA LEGGERA	BOCCE	PISCINE	ALTRI SPAZI	SPORT EQUESTRI	TIRO A VOLO	PATTINAGGIO	GOLF	CICLISMO	SPORT NAUTICI	SPORT MOTORISTICI	TOTALI
OR	0,694	0,607	0,494	0,469	0,419	0,231	0,125	0,063	0,019	0,081	0,012	0,000	0,007	0,006	0,002	0,005	3,088
SAR	0,604	0,369	0,298	0,247	0,317	0,132	0,094	0,060	0,027	0,034	0,086	0,013	0,049	0,008	0,039	0,035	2,789
SU	0,629	0,475	0,385	0,312	0,413	0,180	0,157	0,093	0,028	0,039	0,032	0,017	0,012	0,014	0,002	0,009	2,766
NU	0,637	0,415	0,241	0,245	0,307	0,127	0,052	0,028	0,033	0,028	0,009	0,009	0,005	0,014	0,002	0,007	2,095
CA	0,695	0,190	0,378	0,169	0,243	0,144	0,049	0,051	0,030	0,019	0,002	0,023	0,007	0,005	0,012	0,005	2,021
SS	0,462	0,352	0,128	0,198	0,284	0,059	0,095	0,059	0,022	0,032	0,030	0,008	0,019	0,006	0,021	0,009	1,792

L'Indice di Dotazione così calcolato permette di realizzare alcune valutazioni sulla reale offerta di strutture sportive all'interno delle singole province e della regione, costruendo una prima "graduatoria" dell'Indice delle singole tipologie di impianti presenti in ogni provincia, e una seconda "graduatoria" delle singole province rispetto all'Indice di Dotazione calcolato sul totale di ogni singola tipologia degli impianti sportivi (tabella 7).

Tabella 7 - Spazi di attività per tipologia e per provincia – Graduatorie per ID x 10.000 abitanti

PROVINCIA	PALESTRE	PROVINCIA	CALCIO	PROVINCIA	POLIVALENTE ALL'APERTO	PROVINCIA	TENNIS	PROVINCIA	CALCETTO	PROVINCIA	ATLETICA LEGGERA
C.M.CA	0,695	OR	0,607	OR	0,494	OR	0,469	OR	0,419	OR	0,231
OR	0,694	SU	0,475	SU	0,385	SU	0,312	SU	0,413	SU	0,180
NU	0,637	NU	0,415	C.M.CA	0,378	SAR	0,247	SAR	0,317	C.M.CA	0,144
SU	0,629	SAR	0,369	SAR	0,298	NU	0,245	NU	0,307	SAR	0,132
SAR	0,604	SS	0,352	NU	0,241	SS	0,198	SS	0,284	NU	0,127
SS	0,462	C.M.CA	0,190	SS	0,128	C.M.CA	0,169	C.M.CA	0,243	SS	0,059

PROVINCIA	BOCCE	PROVINCIA	PISCINE	PROVINCIA	ALTRI SPAZI	PROVINCIA	SPORT EQUESTRI	PROVINCIA	TIRO A VOLO	PROVINCIA	PATTINAGGIO
SU	0,157	SU	0,093	NU	0,033	OR	0,081	SU	0,039	C.M.CA	0,023
OR	0,125	OR	0,063	C.M.CA	0,030	SU	0,039	OR	0,031	SU	0,017
SS	0,095	SAR	0,060	SU	0,028	SAR	0,034	SS	0,026	SAR	0,013
SAR	0,094	SS	0,059	SAR	0,027	SS	0,032	SAR	0,022	NU	0,009
NU	0,052	C.M.CA	0,051	SS	0,022	NU	0,028	NU	0,019	SS	0,008
C.M.CA	0,049	NU	0,028	OR	0,019	C.M.CA	0,019	C.M.CA	0,002	OR	0,000

PROVINCIA	GOLF	PROVINCIA	CICLISMO	PROVINCIA	SPORT NAUTICI	PROVINCIA	SPORT MOTORISTICI
OR	0,019	NU	0,014	SS	0,018	NU	0,014
SS	0,016	SU	0,014	C.M.CA	0,012	OR	0,013
SU	0,014	SAR	0,008	SAR	0,010	SU	0,011
SAR	0,013	SS	0,008	NU	0,006	SAR	0,009
NU	0,008	OR	0,006	OR	0,005	SS	0,008
C.M.CA	0,007	C.M.CA	0,005	SU	0,003	C.M.CA	0,005

Dalla lettura dei dati sopra riportati, risulta dunque che:

- la dotazione di impianti sportivi in rapporto alla popolazione varia sensibilmente da provincia a provincia a seconda della tipologia dello spazio di attività sportiva che si considera, così come varia la posizione delle province rispetto al dato regionale;
- rispetto all'indice regionale, la provincia di Sassari risulta la meno dotata per tutte le tipologie di impianti, fatta eccezione per le bocce, i campi da golf e gli sport nautici;
- tra le province che hanno Indici di Dotazione superiori a quello regionale, Nuoro ha l'ID più alto per gli altri spazi e per gli impianti per il ciclismo, mentre la Città Metropolitana di Cagliari ha l'ID più alto per le palestre ed il pattinaggio. La provincia di Oristano ha l'indice più elevato per i campi polivalenti all'aperto, per i campi da tennis, per gli sport equestri, calcetto, golf e per il calcio. Infine, la provincia del Sud Sardegna ha un indice superiore per le piscine e per i campi di bocce.

I dati sopra riportati evidenziano la necessità di intervenire con un'azione di riequilibrio territoriale regionale del settore attraverso una seria programmazione in materia di impiantistica sportiva che, alla luce della ricognizione effettuata, tenga conto del fabbisogno di impianti sul territorio in rapporto alla densità demografica.

La programmazione regionale dell'impiantistica sportiva dovrà essere finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) recupero funzionale, consistente nell'azione diretta a migliorare la possibilità di utilizzo degli impianti e spazi esistenti garantendo, nel contempo, idonei livelli di sicurezza, di accessibilità e di fruibilità;
- b) realizzazione, qualificazione, mantenimento in buona efficienza, accessibilità e fruibilità, anche per i diversamente abili, degli impianti sportivi e degli spazi destinati alle attività motorie o sportive;
- c) interventi equilibrati allo scopo di una diffusione omogenea degli impianti su tutto il territorio regionale, valorizzando le realtà maggiormente consolidate e sostenendo le realtà più deboli;
- d) potenziamento delle strutture sportive in aree esterne destinate all'esercizio della pratica sportiva e fisico-motoria in ambiente naturale, prevedendo interventi per il miglioramento e la strutturazione di aree dedicate alla pratica di attività sportive all'aria aperta, quali l'arrampicata sportiva, torrentismo, mountain bike, parapendio, canoa, sport di orientamento e simili, con interventi leggeri ad impatto ambientale trascurabile, anche a sostegno dell'offerta rivolta al turismo sportivo ovvero ad attività turistiche fortemente orientate allo sport in ambiente naturalistico.

La presente proposta di legge è rivolta a tutti i soggetti che operano nel settore dello sport in Sardegna.

Gli obiettivi immediati perseguiti consistono nel riordino e nell'aggiornamento della normativa regionale in materia di sport, allo stato frammentata, al fine di dare vita a una legge organica che riveda l'organizzazione e la ripartizione delle funzioni e dei compiti tra tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel settore e nell'incremento delle risorse regionali destinate alla promozione dello sport e, soprattutto, all'impiantistica sportiva, nella quale si intende investire in modo significativo onde rendere utilizzabili le strutture già esistenti ma non a norma e realizzarne di nuove nell'ottica di un'equilibrata, omogenea e capillare distribuzione delle strutture sportive sul territorio regionale.

Gli indicatori utili a verificare il raggiungimento dei suddetti obiettivi immediati sono rappresentati dalla concreta ed effettiva attuazione degli interventi e delle misure di promozione dello sport di nuova previsione e di quelli già previsti dalla legge regionale n. 17 del 1999 e rimasti inattuati, negli ultimi anni a seguito della delega delle relative funzioni e compiti agli enti locali e del progressivo decremento delle risorse regionali investite nel settore. In particolare, gli indicatori sono rappresentati

dall'indice di dotazione dei complessi sportivi, degli impianti sportivi e degli spazi di attività sportiva come sopra descritti e declinati nelle tabelle, che - secondo gli intendimenti della presente proposta - sono destinati a registrare sia un aumento del numero degli impianti presenti sul territorio regionale che una più omogenea distribuzione degli stessi.

Gli obiettivi finali che la presente proposta intende realizzare consistono nel promuovere la pratica e la diffusione capillare dell'attività sportiva e dell'attività motorio-ricreativa nel territorio regionale, anche al fine di valorizzare la funzione sociale e preventiva dello sport per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Gli indicatori utili a verificare il raggiungimento degli obiettivi finali sono rappresentati dal numero delle associazioni e delle società sportive iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 7, dal numero dei tesserati con le predette associazioni e società sportive in rapporto ai vari ambiti provinciali e dal numero dei fruitori degli impianti sportivi, così come comunicato dalle singole associazioni e società sportive per l'iscrizione o il rinnovo dell'iscrizione all'albo stesso.

Rispetto all'opzione del mancato intervento legislativo, la presente proposta si ritiene preferibile per aggiornare la legge regionale di riferimento in materia di sport, n. 17 del 1999, riportando in capo alla Regione alcuni interventi delegati alle Province a partire dalla legge regionale n. 9 del 2006 e da allora rimasti pressoché inattuati e incrementando le risorse regionali destinate alla promozione dello sport e, soprattutto, all'impiantistica sportiva.

Rispetto a possibili interventi normativi alternativi a quello proposto, si evidenzia la persistente validità e utilità di gran parte degli interventi di promozione dell'attività sportiva già previsti dalla legge regionale n. 17 del 1999, ai quali si intende dare nuova linfa attraverso lo stanziamento di risorse aggiuntive, nonché l'esigenza di portare a regime i finanziamenti destinati all'impiantistica sportiva.

Il testo si compone di 37 articoli.

Il capo I è dedicato all'enunciazione delle finalità e dei principi generali della presente proposta di legge, sulla base del riconoscimento della funzione sociale dello sport e della sua valorizzazione, quale strumento indispensabile di tutela psico-fisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società (articolo 1).

La programmazione degli interventi in materia di sport si articola nel Piano triennale (articolo 2) e nel Programma annuale (articolo 4), analogamente a quanto previsto nel sistema della legge regionale n. 17 del 1999; tuttavia, in un'ottica di semplificazione del procedimento di approvazione di tali atti programmatici, la presente proposta di legge elimina il Comitato regionale per lo sport previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 1999, che aveva il compito di formulare proposte ed esprimere pareri per l'elaborazione del piano triennale e del programma annuale.

Tutti i soggetti che operano nel settore sportivo (CONI, federazioni ed enti di promozione sportiva, discipline sportive, enti locali, istituti scolastici e altri soggetti interessati) potranno dare, per una più efficace politica regionale sulla pratica sportiva, il loro contributo in sede di Conferenza regionale dello sport (articolo 3) dove, grazie agli scambi costruttivi e ai dibattiti sui contenuti della programmazione, verranno tracciate le linee generali e concettuali sulla base delle quali verranno indirizzati gli interventi regionali.

L'articolo 5 individua i soggetti della politica regionale per lo sport e l'articolo 6 definisce le modalità di concessione e di revoca delle agevolazioni previste nella proposta di legge.

Gli articoli 7 e 8 disciplinano l'Albo regionale e comunale delle società e associazioni sportive.

Il capo II è dedicato all'impiantistica sportiva.

La presente proposta di legge si prefigge di destinare cospicue risorse per la realizzazione di un adeguato piano di interventi per il completamento e la ristrutturazione delle strutture sportive che ne consentano l'adeguamento alle norme per la sicurezza e federali.

Rispetto al sistema facente capo alla legge regionale n. 17 del 1999 non sono più contemplate azioni a favore dei centri sportivi articolati, i quali potranno essere oggetto di intervento a seguito di richiesta da parte delle unioni dei comuni e della città metropolitana di Cagliari; inoltre, gli interventi in materia di impiantistica sportiva assumono carattere ricorrente al fine di garantire un'equilibrata, omogenea e capillare distribuzione delle strutture sportive sul territorio regionale.

Infatti, le competenze relative all'impiantistica comunale (articolo 9) vengono ricondotte in capo alla Regione, autorizzata a concedere contributi ai singoli comuni, alle unioni di comuni e alla città metropolitana di Cagliari.

Sono confermati, invece, gli interventi sull'impiantistica a favore dell'associazionismo sportivo (articolo 10), con una priorità per gli interventi sulle strutture localizzate su aree di proprietà pubblica.

L'articolo 11 disciplina le spese ammissibili a contributo, l'articolo 12 i criteri di priorità e l'articolo 13 le modalità di erogazione dei contributi.

L'articolo 14 autorizza la Regione a stipulare con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito che ne facciano richiesta, apposite convenzioni dirette a predeterminare e ad assicurare le migliori condizioni per la concessione di mutui ai beneficiari dei contributi di cui agli articoli 9 e 10. Lo stesso articolo 14 prevede, inoltre, al comma 2 un fondo volto al rilascio della garanzia da parte dell'Istituto di credito convenzionato per le società e associazioni sportive beneficiarie degli altri contributi previsti dalla presente proposta di legge.

L'articolo 15 precisa che le agevolazioni di cui agli articoli 9 e 10 hanno natura integrativa rispetto agli interventi previsti dalla normativa statale ed europea in materia di edilizia sportiva.

L'articolo 16 riconduce in capo alla Regione un'altra competenza precedentemente delegata alle province con la legge regionale n. 9 del 2006 e consistente nella concessione di contributi alle associazioni e società sportive per la gestione di impianti sportivi di proprietà comunale destinati ad uso pubblico.

In attuazione dell'articolo 90, comma 25, della legge n. 289 del 2002 e successive modifiche ed integrazioni, l'articolo 17 disciplina le modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali.

L'articolo 18 conferma quanto già previsto dalla legge regionale n. 17 del 1999 nel prescrivere, ai beneficiari dei contributi della presente proposta di legge, l'adozione di un regolamento di gestione degli impianti da formularsi sulla base del regolamento tipo predisposto dall'Assessorato regionale competente in materia di sport ed approvato dalla Giunta regionale.

L'ambito di intervento dei contributi destinati all'attività di base, promozionale, scolastica e alla tutela sanitaria dei praticanti è disciplinato dal capo III della presente proposta di legge.

La presente proposta di legge ripropone gli interventi già previsti dalla legge regionale n. 17 del 1999 riguardo a:

- Contributi per incentivare l'attività sportiva giovanile: nell'articolo 19 si è tenuto conto delle modifiche apportate dalle recenti leggi di stabilità;
- Contributi per l'attività istituzionale degli enti di promozione sportiva (articolo 20) e delle federazioni e discipline associate regionali del CONI e del CIP (articolo 27): per quanto riguarda

gli enti di promozione sportiva viene modificata la ripartizione dei contributi, che avverrà in base non solo al numero degli atleti con gli stessi tesserati, ma anche al numero delle società/associazioni sportive ad essi affiliate ed iscritte all'Albo regionale; inoltre una quota del contributo viene assegnata sulla base di progetti di attività motorio-sportiva non agonistica e ludico-ricreativa finalizzati a garantire il diritto al gioco e al movimento dei cittadini di tutte le età e categorie sociali;

- Contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive (articolo 23) di elevato livello tecnico e spettacolare;
- Contributi per la partecipazione ai campionati nazionali federali (articolo 24): vengono accorpati tutti i campionati in un unico articolo demandando al piano triennale per lo sport il compito di individuare e differenziare l'intervento in base all'importanza del campionato;
- Contributi per la partecipazione a singole trasferte in territorio extra-regionale (articolo 25).

L'articolo 26 (Contributi per l'abbattimento dei costi di trasferta nelle isole minori) recepisce sostanzialmente quanto previsto nel disegno di legge n. 519, sopra illustrato.

Gli articoli 21 e 22 riportano, invece, in capo alla Regione funzioni e compiti precedentemente delegati alle Province (e successivamente alle unioni di comuni) in materia di interventi a favore dell'attività motorio-sportiva scolastica e di contributi per favorire l'utenza esterna degli impianti sportivi scolastici.

Il capo IV reca "Disposizioni di supporto e tutela delle attività sportive".

Gli interventi di cui agli articoli 28, 29 e 32 riconducono in capo alla Regione funzioni e compiti precedentemente delegati alle Province (e successivamente alle unioni di comuni) in materia, rispettivamente, di contributi per le attrezzature sportive, di interventi a favore dell'attività sportiva non agonistica e dell'attività motorio-ricreativa e di tutela sanitaria delle attività sportive.

Rispetto alla legge regionale n. 17 del 1999, l'articolo 29 valorizza in modo particolare l'attività sportiva non agonistica e l'attività motorio-ricreativa, in grado di rivolgersi, in particolare, ai disabili fisici e intellettivi e ai soggetti affetti da patologie croniche tipiche della Società del Terzo Millennio (ipertensione, obesità, diabete, osteoporosi, ecc.), per i quali attualmente non esistono servizi motorio-sportivi adeguati.

È importante che tale attività venga svolta sotto la guida ed il controllo di soggetti altamente qualificati (anche in considerazione dell'attuale panorama legislativo in materia di sport attuato nelle diverse realtà regionali ed in linea con quanto messo in atto nel resto d'Europa), affinché le persone ad essi affidate traggano effettivo beneficio dall'attività praticata.

L'articolo 32, oltre a recepire gli interventi già previsti dalla legge regionale n. 17 del 1999 in materia di tutela sanitaria delle attività sportive, autorizza la Regione a concedere contributi a favore dei proprietari o gestori di impianti sportivi e delle associazioni e società sportive dilettantistiche per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE). In tal modo, la presente proposta di legge porta a regime un intervento previsto dalla legge di stabilità 2016 (articolo 6, comma 3) soltanto per l'annualità di riferimento.

L'articolo 30 recepisce le norme di salvaguardia degli atleti isolani di elevate doti tecnico-agonistiche già contenute nella legge regionale n. 17 del 1999, restringendo l'accesso ai contributi previsti attraverso l'introduzione di ulteriori requisiti (età massima di 25 anni e residenza in Sardegna da almeno due anni) al fine di tutelare effettivamente gli sportivi sardi e i giovani talenti.

L'articolo 31 prevede la concessione di un contributo annuo a favore delle iniziative promosse e organizzate dal Comitato regionale del CONI e dal Comitato regionale del CIP. Mentre nella legge

regionale n. 17 del 1999 il contributo era previsto soltanto a favore del CONI ed era pari al 6% della Missione 06, Programma 01, nella presente proposta di legge il contributo è previsto anche in favore del CIP ed è stabilito in misura fissa.

Tra le iniziative finanziate può rientrare anche la realizzazione di specifici progetti di supporto alle attività sportive, tra i quali l'organizzazione di convegni, la realizzazione di indagini conoscitive e ricerche, la realizzazione di campagne promozionali e la formazione degli operatori di settore attuata tramite la Scuola regionale dello sport, emanazione territoriale della Scuola dello sport del CONI, e tramite le attività istituzionali del CIP.

A norma dell'articolo 33, il potere di vigilanza, verifica e controllo sulle opere e le attività oggetto di intervento finanziario regionale spetta all'Assessorato regionale competente in materia di sport.

Il capo V è dedicato alle disposizioni transitorie e finali. L'articolo 34 detta la norma finanziaria.

Gli oneri finanziari complessivi derivanti dall'attuazione della presente proposta di legge ammontano a euro 30.245.000, dei quali euro 7.803.000 già previsti dalla legislazione vigente e iscritti in conto della missione 06 - programma 01 - titolo 1 del bilancio regionale per le medesime finalità ed euro 22.442.000 quali nuovi e maggiori oneri.

Come già evidenziato, le azioni regionali a favore dello sport si articolano in due filoni di intervento, uno per spese correnti (promozione sportiva) e uno per spese in conto capitale (impiantistica sportiva).

Relativamente agli interventi di promozione sportiva, si formulano le seguenti considerazioni:

Alcuni degli interventi previsti dalla presente proposta di legge (articoli 3, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31) rientrano già nel sistema della legge regionale n. 17 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni, ma si è ritenuto di destinare ad essi risorse aggiuntive rispetto a quelle stanziare per le medesime finalità per gli anni 2019 e 2020 in conto della missione 06 - programma 01 - titolo 1, del bilancio regionale; in particolare, gli oneri complessivi per tali interventi ammontano a euro 10.045.000, di cui euro 7.803.000 già previsti in conto della missione 06 - programma 01 - titolo 1, ed euro 2.242.000 stimati quali risorse aggiuntive. Nella quantificazione delle risorse aggiuntive necessarie si è tenuto conto, in particolare, della seguente circostanza:

L'intervento di cui all'articolo 24 della presente proposta di legge (contributi per la partecipazione a campionati nazionali) era previsto nella legge regionale n. 17 del 1999 agli articoli 27 e 31. A norma dell'articolo 27, il contributo ha carattere forfettario e può essere concesso nella misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili; a norma dell'articolo 31 non sussistono limiti massimi (rispetto alle spese ammissibili) nella quantificazione del contributo concedibile. Il progressivo decremento delle risorse regionali complessive destinate allo sport ha fatto sì che, nell'esercizio finanziario 2017 l'importo del contributo concesso ex articolo 31 a ciascun beneficiario fosse pari soltanto al 30,85 per cento della spesa ammissibile, calcolata in base ai parametri del piano triennale dello sport: importo, questo, non sufficiente ad offrire un'adeguata copertura alle spese sostenute dalle associazioni e società sportive per la partecipazione ai campionati; l'importo del contributo concesso ex articolo 27 nell'esercizio finanziario 2017 è stato, invece, pari al 13 per cento della spesa ammissibile. Stanziando, con la presente proposta di legge, risorse aggiuntive per siffatti interventi si intende arrivare a garantire la copertura di circa il 50 per cento della spesa ammissibile, assicurando in tal modo un sostegno congruo alle associazioni/società sportive dilettantistiche isolane.

Gli interventi di cui agli articoli 14, comma 2, 16, 21, 22, 28, 29, 32 della presente proposta di legge non sono previsti dalla legislazione vigente in capo alla Regione: si stima che per dare attuazione a tali interventi siano necessari complessivamente euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, tenuto conto (per gli interventi precedentemente delegati alle province):

- degli importi stanziati nel bilancio della Regione per le corrispondenti finalità nell'esercizio finanziario antecedente all'entrata in vigore della legge regionale n. 9 del 2006 così come ripartiti tra i singoli interventi con il Programma annuale dello sport 2006 (articoli 19, 24, 25, 33 e 39 della legge regionale n. 17 del 1999);
- dell'importo stanziato con la legge di stabilità 2016, per quanto concerne l'intervento di cui all'articolo 32, comma 3, della presente proposta di legge;
- relativamente ai contributi di cui all'articolo 29 della presente proposta di legge, del fatto che si richiede quale requisito per la concessione degli stessi l'utilizzo di operatori specializzati per lo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica e motorio-ricreativa.

Si riporta di seguito il fabbisogno finanziario stimato per i singoli interventi di promozione dell'attività sportiva (missione 06 - programma 01 - titolo 1):

Art.	Intervento	Importo (euro)
3	Conferenza regionale dello sport	50.000
14, comma 2	Convenzioni con gli Istituti di Credito	100.000
16	Contributi per la gestione di impianti sportivi	400.000
19	Contributi destinati all'attività sportiva giovanile	1.400.000
20	Contributi a favore degli enti di promozione sportiva per lo svolgimento della loro attività istituzionale	150.000
21	Interventi a favore dell'attività motorio-sportiva scolastica	500.000
22	Contributi per favorire l'utenza esterna degli impianti sportivi scolastici	300.000
23	Contributi per manifestazioni sportive nazionali e internazionali	800.000
24	Contributi per la partecipazione a campionati nazionali	6.000.000
25	Contributi per la partecipazione a singole trasferte in territorio extra regionale	800.000
26	Contributi per l'abbattimento dei costi di trasferta nelle isole minori	45.000
27	Contributi per le attività istituzionali delle federazioni del CONI	150.000
28	Contributi per le attrezzature sportive	600.000
29	Interventi a favore dell'attività sportiva non agonistica e dell'attività motorio-ricreativa	500.000
30	Norme di salvaguardia degli atleti isolani di elevate doti tecnico - agonistiche	100.000
31	Contributi a favore delle iniziative promosse e organizzate dal CONI e dal CIP	550.000
32	Tutela sanitaria delle attività sportive	600.000
	TOTALE	13.045.000

Agli oneri come sopra quantificati si fa fronte mediante utilizzo delle risorse, pari a euro 7.803.000, già destinate a tale finalità e iscritte in conto della missione 06 - programma 01 - titolo 1 del bilancio della Regione, incrementate di euro 5.242.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 mediante pari riduzione delle risorse stanziare in conto della missione 13 programma 04 - titolo 2 - capitolo SC05.0010.

Relativamente agli interventi attinenti all'impiantistica sportiva, si formulano le seguenti considerazioni:

In Sardegna sono presenti 377 comuni, di cui 29 comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, 34 comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti, e 314 comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti.

Si prevede di intervenire ai sensi dell'articolo 9 della presente proposta di legge consentendo ad ogni singolo comune della Sardegna di beneficiare, nell'arco di un triennio, di un contributo in materia secondo i seguenti importi:

- euro 400.000 per i comuni al di sopra dei 10.000 abitanti;
- euro 200.000 per i comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti;
- euro 100.000 per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti.

Pertanto, si stima che gli oneri finanziari, necessari per realizzare il piano triennale degli interventi sugli impianti sportivi comunali, ammontino complessivamente a euro 49.800.000, che, ripartiti nel triennio, comportano una spesa annua di euro 16.600.000.

Oltre alle risorse destinate ai comuni, ai sensi dell'articolo 10 della presente proposta di legge la Regione concede contributi per l'impiantistica dell'associazionismo sportivo. Si stima che gli oneri finanziari necessari per l'attuazione di tale intervento ammontino a euro 600.000, tenuto conto che tra il 2016 e il 2017 si è reso necessario programmare complessivamente analogo importo per poter soddisfare le numerose richieste pervenute nel 2016.

Art.	Intervento	Importo (euro)
9	Interventi a favore degli enti locali	16.600.000
10	Contributi per l'impiantistica dell'associazionismo sportivo	600.000
	TOTALE	17.200.000

Agli oneri come sopra quantificati si fa fronte mediante pari riduzione delle risorse stanziare in conto della missione 13 - programma 04 - titolo 2 - capitolo SC05.0010.

L'articolo 35 dispone l'abrogazione espressa della legge regionale n. 17 del 1999 e delle singole disposizioni legislative incompatibili con la presente proposta di legge.

L'articolo 36 reca le disposizioni transitorie.

L'articolo 37, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.

TESTO DEL PROPONENTE

Capo I

Norme generali

Art. 1

Finalità e principi generali

1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la diffusione nel territorio quale strumento indispensabile di tutela psico-fisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società.

2. La Regione, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge, si ispira ai principali atti internazionali e comunitari in materia di sport e in particolare alla Carta europea dello sport approvata dalla 7^a Conferenza dei ministri europei dello sport nel 1992 a Rodi e al Libro bianco sullo sport, approvato dalla Commissione europea nel 2007.

3. La Regione:

- a) concorre alla realizzazione e alla gestione di una rete di impianti sportivi razionalmente dislocati nel territorio;
- b) favorisce l'attività delle federazioni sportive, degli enti di promozione riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), e dei sodalizi sportivi ad essi affiliati mediante la concessione di contributi destinati all'acquisto di attrezzature sportive;
- c) promuove la conoscenza e la diffusione della pratica sportiva favorendo, in particolare, le attività ludiche e di base, l'organizzazione in Sardegna di iniziative sportive e la partecipazione degli atleti e dei sodalizi isolani alle attività e manifestazioni sportive che si svolgono in tutto o in parte in territorio extra regionale;
- d) attua adeguati interventi di sostegno a favore degli operatori sportivi le cui attività ed iniziative di livello nazionale ed internazionale concorrono alla diffusione della conoscenza ed alla valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed

- economico della Sardegna;
- e) promuove la formazione e l'aggiornamento di dirigenti, tecnici e animatori sportivi;
 - f) attiva le necessarie azioni di supporto finalizzate alla tutela sanitaria delle attività sportive, nel rispetto della vigente normativa;
 - g) promuove e favorisce, attraverso una collaborazione paritaria con le federazioni sportive, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e il Comitato italiano paralimpico (CIP), lo sviluppo delle attività sportive e motorie in favore delle persone con disabilità e degli anziani, anche con finalità di inclusione, riconoscendone l'importanza fondamentale per la formazione, la salute psicofisica e l'integrazione sociale.

Art. 2

Piano triennale

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, l'Assessorato regionale competente in materia di sport predispone il piano triennale degli interventi.

2. Il piano contiene:

- a) l'individuazione del fabbisogno di impianti e di infrastrutture sportive rapportate alla densità demografica al fine di garantire una equilibrata distribuzione degli impianti sportivi nel territorio regionale;
- b) l'indicazione degli interventi prioritari nel settore dell'impiantistica;
- c) l'indicazione degli interventi prioritari nel settore della pratica sportiva, e le modalità di sostegno e di incentivazione;
- d) le tipologie di manifestazioni sportive, eventi ed altre iniziative di particolare rilevanza per la promozione della pratica sportiva da sostenere finanziariamente, fermo restando il divieto di cumulo con altre provvidenze regionali;
- e) le iniziative volte ad incrementare lo sviluppo dell'attività ludico-sportiva scolastica;
- f) gli strumenti di tutela sanitaria dei praticanti le attività ludiche, motorie e sportive;
- g) gli indirizzi per incentivare la pratica sportiva giovanile e dei disabili;
- h) i criteri e le modalità di ripartizione e di

rendicontazione dei contributi e degli altri benefici previsti dalla presente legge;

- i) la determinazione del fabbisogno finanziario relativo alla durata e alla validità del piano.

3. Il piano è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare. In sede di prima applicazione della presente legge, il piano triennale è approvato entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 3

Conferenza regionale dello sport

1. Con cadenza triennale l'Assessore regionale competente in materia di sport indice e organizza la Conferenza regionale dello sport.

2. La Conferenza ha il compito di:

- a) verificare lo stato di attuazione del piano triennale;
- b) elaborare proposte e indicazioni che cooperino alla predisposizione del successivo piano triennale.

3. La Conferenza è presieduta dall'Assessore competente in materia di sport o da un suo delegato ed è aperta a tutti i soggetti che operano nel settore.

Art. 4

Programma annuale

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sport, approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il programma annuale degli interventi.

2. Il programma annuale specifica e attua gli indirizzi e le direttive generali del piano triennale, definisce gli interventi relativi agli impianti e alle infrastrutture sportive e tutti gli altri interventi la cui realizzazione sia affidata a soggetti diversi dagli enti locali e determina il relativo fabbisogno finanziario.

Art. 5

Soggetti della politica regionale dello sport

1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1 in concorso con gli enti locali, il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali (FSN), le discipline sportive associate (DSA) e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Art. 6

Concessione e revoca dei contributi

1. Il termine per la presentazione delle domande di concessione dei contributi previsti dalla presente legge è determinato annualmente, per i vari interventi, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di sport.

2. Con lo stesso strumento operativo l'Amministrazione regionale può provvedere nel corso dell'anno per motivate esigenze al differimento dei suddetti termini relativamente a specifici interventi o settori di intervento.

3. La concessione del contributo può essere revocata se:

- a) l'opera o l'iniziativa siano realizzate in totale o parziale difformità con quanto stabilito nel provvedimento di concessione o, comunque, il beneficiario non adempia agli obblighi connessi alla concessione del contributo;
- b) siano accertate irregolarità nella rendicontazione del contributo concesso, nel rispetto dei criteri stabiliti a tal fine nel piano triennale previsto dall'articolo 2.

Art. 7

Albo regionale delle società sportive.

1. La Regione costituisce l'albo regionale delle società e delle associazioni sportive sarde e ne cura l'aggiornamento e la gestione, servendosi anche della collaborazione del CONI.

2. L'albo contiene, per ciascun sodalizio, tutti gli elementi utili alla sua identificazione e

classificazione.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sport, sono definite le procedure per l'iscrizione nell'albo in ragione delle specifiche finalità ed attività associative.

4. L'iscrizione costituisce requisito essenziale ed imprescindibile per la concessione dei contributi e degli altri benefici previsti dalla presente legge.

Art. 8

Albo comunale delle società sportive

1. I comuni che istituiscono l'albo comunale delle società e delle associazioni sportive con sede nel rispettivo territorio fanno riferimento all'Albo regionale previsto all'articolo 7, comma 1.

Capo II

Impiantistica

Art. 9

Interventi a favore degli enti locali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni, alle unioni di comuni e alla città metropolitana di Cagliari contributi in conto capitale per la realizzazione, il completamento, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi di base, anche al fine di procedere ad una azione di riequilibrio territoriale regionale del settore.

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono dotati di idonei presidi e attrezzature per l'uso da parte dei disabili.

3. Le quote degli interventi contributivi regionali sono così determinate:

- a) per importi sino a 500.000 euro, fino all'80 per cento del costo globale dell'opera;
- b) per importi superiori a 500.000 euro e fino a 1.000.000 euro, non oltre il 40 per cento del costo globale dell'opera.

4. I criteri per la predisposizione dei programmi di intervento e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi, sono determinati nel piano triennale previsto dall'articolo 2.

Art. 10

Contributi per l'impiantistica dell'associazionismo sportivo

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per le tipologie di intervento di cui all'articolo 9, comma 1, contributi in conto capitale alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, nei limiti dello stanziamento di bilancio, a condizione che:

- a) si tratti di società e associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva;
- b) il comune competente per territorio esprima, con formale provvedimento, parere favorevole alla realizzazione dell'opera;
- c) il proprietario dell'area, nel caso in cui sia privata, si obblighi, con atto unilaterale trascritto, a non mutare la destinazione dell'opera nei trent'anni successivi alla sua realizzazione, a garantire l'uso pubblico dell'impianto e, in caso di alienazione dell'opera, a preferire il comune nella conclusione del contratto;
- d) le società e associazioni sportive siano iscritte nell'albo regionale di cui all'articolo 7.

2. Per le opere previste dal presente articolo, la misura dei contributi è così determinata:

- a) fino al 50 per cento per le opere di importo non superiore ai 150.000 euro;
- b) fino al 40 per cento per le opere di importo non superiore ai 300.000 euro.

3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono estese, per le finalità e secondo le percentuali negli stessi indicati, alle federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva regionali per i loro centri federali.

4. Le percentuali di cui al comma 2 sono incrementate del 20 per cento se l'impianto è localizzato su terreno pubblico.

5. I suddetti contributi sono erogati:

- a) quanto al 40 per cento, a seguito della formale consegna dei lavori;
- b) quanto al saldo, ad esaurimento dei necessari adempimenti di collaudo.

6. La Regione è autorizzata a concedere contributi ai comuni per il rilascio di garanzie fideiussorie da concedere alle società e associazioni sportive che beneficiano dei contributi previsti dal presente articolo per la realizzazione di impianti sportivi ubicati in aree di proprietà comunale.

Art. 11

Spese ammesse a contributo

1. Ai fini della determinazione dell'intervento contributivo regionale, concorrono a costituire il costo globale dell'opera:

- a) l'importo del progetto esecutivo;
- b) le spese di progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo;
- c) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), il prezzo d'acquisto o l'indennità di espropriazione dell'area.

Art. 12

Criteri di priorità

1. La ripartizione dei fondi destinati all'impiantistica è operata, in sede di predisposizione del programma annuale previsto dall'articolo 4, sulla base dei criteri di priorità fissati dal piano triennale di cui all'articolo 2.

2. Per potenziale di utenza si intende il numero di soggetti interessati a fruire dei servizi sportivi forniti dall'impianto.

3. Sulla base dei criteri indicati dal comma 1, è data priorità, nell'ordine:

- a) alle opere di adeguamento alle norme di sicurezza, completamento, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione, localizzate in ambiti comunali carenti di impianti sportivi o dotati di impianti sportivi insufficienti rispetto alla potenziale utenza;
- b) agli interventi di integrazione per ricondurre agli standard previsti dalla presente legge le opere di edilizia sportiva scolastica.

4. I medesimi criteri sono utilizzati per la determinazione dell'ammontare dei singoli interventi contributivi di cui all'articolo 10, entro le misure massime dallo stesso previste.

Art. 13

Modalità di erogazione dei contributi

1. I contributi in conto capitale sono erogati:

- a) quanto agli enti locali, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015);
- b) quanto ai beneficiari privati, secondo le indicazioni e le modalità previste dall'articolo 10, comma 5.

Art. 14

Convenzioni con gli istituti di credito

1. La Regione può stipulare con l'Istituto per il credito sportivo, e con altri istituti di credito che ne facciano richiesta, convenzioni dirette a predeterminare e ad assicurare le migliori condizioni per la concessione di mutui ai beneficiari dei contributi di cui agli articoli 9 e 10.

2. Nella convenzione può essere previsto anche un fondo volto al rilascio della garanzia da parte dell'Istituto di credito convenzionato per le società e associazioni sportive beneficiarie degli altri contributi previsti dalla presente legge.

Art. 15

Coordinamento con norme statali e comunitarie ed estensione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui agli articoli 9 e 10 hanno natura integrativa rispetto agli interventi previsti dalla normativa statale e comunitaria in materia di edilizia sportiva.

Art. 16

Contributi per la gestione di impianti sportivi

1. La Regione è autorizzata a concedere alle società e associazioni sportive iscritte nell'albo regionale previsto dall'articolo 7 contributi per la gestione di impianti sportivi di proprietà comunale a condizione che:

- a) abbiano regolarmente in affido la concessione in gestione dell'impianto sportivo, oggetto della richiesta contributiva, da parte dell'ente locale proprietario;
- b) l'impianto sportivo sia destinato ad uso pubblico.

Art. 17

Affidamento della gestione degli impianti sportivi pubblici

1. In attuazione dell'articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti locali che non intendono gestire direttamente i propri impianti sportivi ne affidano in via preferenziale, secondo procedure ad evidenza pubblica, la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

2. Gli enti locali disciplinano con proprio regolamento le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi differenziando la procedura in base alla rilevanza economica o meno degli stessi, intendendosi per:

- a) impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili di gestione;
- b) impianti aventi rilevanza economica quelli che sono, comunque, atti a produrre utili di gestione e quindi a riflettere la propria potenzialità sull'assetto concorrenziale del mercato di settore.

3. Le convenzioni previste dal comma 1 garantiscono, in ogni caso, l'utilizzo degli impianti sportivi a tutti i cittadini e alle società e associazioni sportive dilettantistiche non affidatarie

Art. 18

Regolamento di gestione degli impianti

1. Gli enti e le associazioni beneficiarie delle provvidenze previste dalla presente legge adottano un regolamento di gestione degli impianti, da formularsi sulla base del regolamento tipo, predisposto dall'Assessorato regionale competente in materia di sport e approvato dalla Giunta regionale.

2. Nei limiti della fruibilità degli impianti o delle relative attrezzature, l'uso degli stessi è garantito ai sodalizi sportivi e alle associazioni del tempo libero operanti nel territorio interessato e alla popolazione scolastica che non disponga di adeguate strutture.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, inoltre, per le opere realizzate in base alla preesistente normativa regionale in materia di sport.

Capo III

Contributi a sostegno delle attività, delle manifestazioni sportive e per il corretto utilizzo del tempo libero

Art. 19

Contributi destinati all'attività sportiva giovanile

1. Fatte salve le provvidenze in favore dei giovani previste da altre disposizioni di legge, la Regione concede, alle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte all'albo regionale previsto all'articolo 7, contributi forfettari integrati per incentivare lo svolgimento dell'attività sportiva giovanile.

2. Le associazioni e società sportive beneficiarie devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere affiliate ininterrottamente ad almeno

una federazione o disciplina sportiva riconosciuta dal CONI da almeno cinque anni;

- b) avere svolto ininterrottamente negli ultimi tre anni attività di carattere giovanile;
- c) avere un numero di tesserati non inferiore a:
 - 1) 50 unità nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;
 - 2) 20 unità per le discipline a squadre e 10 unità per le discipline individuali nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti;
 - 3) 5 unità in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

3. I contributi di cui al comma 1 sono commisurati, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ad euro 100 per atleta appartenente alle categorie giovanili e praticante attività federale. In caso di atleti disabili la quota individuale di cui sopra è elevata sino ad euro 200.

4. Per le società e associazioni che svolgono attività federale a favore degli atleti disabili nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ferma restando la quota per atleta, il numero dei tesserati di cui al comma 2, lettera c), è ridotto a 10 unità.

5. Per le società e associazioni che svolgono attività federale a favore degli atleti disabili si prescinde dalla nozione di attività giovanile, il contributo di cui al comma 3 è assegnato con riferimento al numero totale degli atleti praticanti attività federale e il limite dei cinque anni di attività previsto dal comma 2, lettera a), è ridotto a due anni di attività effettivamente svolta.

6. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo deve essere attestato dai presidenti regionali delle competenti federazioni e discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP.

Art. 20

Contributi a favore degli enti di promozione sportiva per lo svolgimento della loro attività istituzionale

1. La Regione favorisce il perseguimento dei fini istituzionali degli enti di promozione sportiva operanti in Sardegna mediante la concessione di contributi forfettari.

2. Gli enti di promozione sportiva, per accedere ai contributi di cui al comma 1, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) riconoscimento a livello nazionale da parte del CONI ai sensi della normativa vigente;
- b) organizzazione operante a livello regionale con relativa sede funzionale effettiva e a livello provinciale con almeno due sedi funzionali effettive;
- c) avere almeno 20 associazioni o società affiliate e regolarmente iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 7.

3. I contributi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, sono erogati agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI in un'unica soluzione, secondo la seguente ripartizione:

- a) una quota pari al 30 per cento, assegnata in parti uguali;
- b) una quota pari al 20 per cento, assegnata sulla base del numero delle associazioni o società sportive affiliate e regolarmente iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 7;
- c) una quota pari al 20 per cento, assegnata sulla base del numero dei tesserati di ciascuna associazione o società sportiva affiliata e regolarmente iscritta al predetto albo regionale;
- d) una quota pari al 30 per cento, assegnata sulla base di progetti di attività motorio-sportiva non agonistica e ludico-ricreativa, finalizzati a garantire il diritto al gioco e al movimento ai cittadini di tutte le età e di tutte le categorie sociali.

Art. 21

Interventi a favore dell'attività motorio-sportiva scolastica

1. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e dei principi fondamentali dettati in materia dal legislatore statale, la Regione promuove ed incentiva lo sviluppo dell'attività ludico-sportiva scolastica mediante la concessione alle istituzioni scolastiche operanti in Sardegna di idonei finanziamenti destinati ad un significativo miglioramento dell'offerta motorio-sportiva ed allo scambio di esperienze tra le stesse, sia in ambito regionale che extraregionale.

2. Le provvidenze di cui al comma 1

hanno carattere forfettario, non possono superare la soglia del 90 per cento delle spese ammissibili nel preventivo e sono erogate sulla base dei progetti di attività motorio-sportiva presentati dalle istituzioni scolastiche interessate.

3. La Regione concede, inoltre, un contributo alla Commissione organizzatrice regionale (COR) dei Giochi sportivi studenteschi per l'organizzazione in Sardegna delle fasi regionali e nazionali degli stessi giochi e per la partecipazione delle compagini sarde alla fase nazionale.

Art. 22

Contributi per favorire l'utenza esterna degli impianti sportivi scolastici

1. La Regione è autorizzata a concedere alle istituzioni scolastiche contributi forfettari intesi a favorire l'utilizzo esterno degli impianti sportivi per lo svolgimento di attività motorio-sportiva al di fuori dell'orario scolastico.

2. Le modalità e i criteri di concessione ed erogazione dei contributi sono definiti nel piano triennale di cui all'articolo 2.

Art. 23

Contributi per manifestazioni sportive nazionali e internazionali

1. La Regione favorisce l'organizzazione di manifestazioni sportive di elevato livello tecnico e spettacolare che presentino un alto indice di promozionalità, localizzate nel territorio regionale.

2. A tal fine la Regione concede contributi a favore di federazioni sportive, enti di promozione sportiva operanti nel territorio regionale, società ed associazioni sportive di carattere dilettantistico affiliate alle federazioni sportive e discipline sportive associate riconosciute dal CONI o dal CIP ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

3. L'entità dei contributi è determinata in relazione al carattere nazionale o internazionale delle manifestazioni, alla loro importanza e ai costi di allestimento e realizzazione.

4. Sui contributi concessi sono consentite anticipazioni nella misura massima dell'80 per cento.

Art. 24

Contributi per la partecipazione a campionati nazionali

1. La Regione concorre nell'abbattimento del costo sostenuto dai sodalizi sportivi isolani dilettantistici per la partecipazione a campionati federali nazionali a squadre che comportino trasferte in territorio extraregionale con trasferte plurime o con gare di andata e ritorno.

2. L'intervento regionale ha carattere forfettario ed è concesso nella misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili relative alle sole trasferte in territorio extra regionale e avuto riguardo a:

- a) area geografica in cui vengono disputate le gare;
- b) numero delle trasferte;
- c) numero dei componenti la squadra tipo;
- d) livello del campionato disputato.

3. Le provvidenze di cui ai commi 1 e 2 sono estese, nelle stesse forme, misure e modalità, alle gare in trasferta successive alla fase ordinaria di campionato che determinano la vittoria del campionato stesso, la permanenza in esso, o il passaggio ad altra serie e alle gare in trasferta relative alla partecipazione alle coppe nazionali conseguenti ai risultati ottenuti nei campionati federali.

4. I contributi di cui al presente articolo possono essere erogati, quanto all'80 per cento, a titolo di acconto a seguito della comprovata iscrizione al campionato e per la quota residua dietro dimostrazione dell'avvenuta regolare partecipazione a tutte le gare previste in calendario.

5. I campionati federali nazionali degli sport di squadra, oggetto dei benefici contributivi, sono individuati dal Piano triennale previsto dall'articolo 2.

Art. 25

Contributi per la partecipazione a singole trasferte in territorio extra regionale

1. La Regione è autorizzata a concedere contributi forfettari, nella misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili, per la partecipazione a campionati italiani o manifestazioni sportive che si svolgano in territorio extra regionale non ricadenti nella categoria specificamente prevista all'articolo 24, a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive e discipline sportive associate riconosciute dal CONI o dal CIP ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

2. I benefici di cui al comma 1 sono estesi alle federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva, nelle loro varie articolazioni territoriali, quando le trasferte comportino la partecipazione di rappresentative di loro pertinenza.

3. I contributi sono concessi avuto riguardo a:

- a) valore tecnico, agonistico e educativo dell'iniziativa interessata;
- b) area geografica di svolgimento dell'iniziativa;
- c) durata dell'iniziativa;
- d) numero dei partecipanti alla trasferta.

4. Le agevolazioni sono estese agli animali e attrezzature strettamente necessari per la partecipazione alle iniziative sportive e, nel caso di disabili o di soggetti di età inferiore ai quattordici anni, ai loro accompagnatori.

Art. 26

Contributi per l'abbattimento dei costi di trasferta nelle isole minori

1. È autorizzata la spesa di euro 50.000 a favore dei Comuni di Carloforte e La Maddalena per la concessione di contributi per l'abbattimento dei costi di trasporto marittimo di persone e autoveicoli sostenuti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, con sede nel territorio regionale e iscritte all'albo regionale di cui all'ar-

articolo 7, per la partecipazione alle gare in trasferta nelle isole minori della Sardegna, nell'esercizio di attività sportiva agonistica e non agonistica.

2. I contributi previsti nel comma 1 prevedono espressamente la riduzione delle spese di trasporto marittimo degli atleti, tecnici, dirigenti e personale sanitario, del materiale e delle attrezzature sportive strettamente necessari per la partecipazione all'evento sportivo e, nel caso di atleti disabili o di età inferiore ai quattordici anni, dei loro accompagnatori.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sport, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 da parte dei Comuni di Carloforte e La Maddalena.

Art. 27

Contributi per le attività istituzionali delle federazioni del CONI

1. La Regione è autorizzata a concedere contributi al fine di garantire un adeguato sostegno finanziario alle attività istituzionali delle federazioni e alle discipline associate regionali del CONI e del CIP.

2. I contributi sono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio, in un'unica soluzione, ripartendo una quota pari al 30 per cento in parti uguali e una quota pari al 70 per cento tenendo conto del numero dei tesserati di ciascuna società sportiva affiliata, regolarmente iscritta all'albo regionale di cui all'articolo 7.

Capo IV

Disposizioni di supporto e tutela delle attività sportive

Art. 28

Contributi per le attrezzature sportive

1. La Regione è autorizzata a concedere contributi a favore di associazioni e società sportive a carattere dilettantistico per l'acquisto di at-

trezzature sportive.

2. La misura del contributo concesso a ciascuno dei soggetti previsti nel comma 1 non può superare il 90 per cento della spesa sostenuta e comunque non può eccedere l'importo di euro 5.000.

3. Le modalità e i criteri di concessione ed erogazione dei contributi sono definiti nel piano triennale di cui all'articolo 2.

Art. 29

Interventi a favore dell'attività sportiva non agonistica e dell'attività motorio-ricreativa

1. La Regione promuove l'attività sportiva non agonistica e l'attività motorio-ricreativa mediante la concessione di contributi alle società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono tali attività con operatori specializzati.

2. È operatore specializzato il soggetto in possesso di:

- a) laurea specialistica o magistrale in scienze motorie con indirizzo in attività motorie preventive e adattate;
- b) laurea in scienze motorie di durata triennale o ex diploma ISEF con master universitari in attività motorie preventive e adattate;
- c) ogni altro titolo di studio equipollente conseguito in Italia e/o all'estero.

3. Le modalità e i criteri di concessione ed erogazione dei contributi sono stabiliti nel Piano triennale di cui all'articolo 2.

4. La concessione dei contributi è destinata, prioritariamente, alle attività a favore dei disabili e delle persone affette da patologie croniche non trasmissibili in condizioni cliniche stabili e dei soggetti a rischio di patologie, per le quali è clinicamente dimostrato il beneficio prodotto dalla pratica dell'esercizio fisico.

Art. 30

Norme di salvaguardia degli atleti isolani di elevate doti tecnico-agonistiche

1. La Regione promuove e favorisce il

mantenimento presso le realtà societarie locali, degli atleti di elevate doti tecnico-agonistiche che abbiano conseguito particolari meriti in campo nazionale e internazionale, mediante la concessione ai sodalizi isolani presso i quali gli stessi risultino tesserati, di appositi incentivi finanziari a condizione che gli atleti:

- a) siano dilettanti;
- b) abbiano un'età non superiore ai venticinque anni;
- c) siano residenti in Sardegna da almeno due anni;
- d) siano tesserati con società e associazioni sportive della Sardegna da almeno due anni consecutivi;
- e) abbiano conseguito negli ultimi due anni risultati agonistici in campo nazionale ed internazionale.

2. Per gli atleti disabili si prescinde dall'età di cui al comma 1, lettera b).

3. I contributi sono concessi:

- a) per almeno il 60 per cento del loro importo agli atleti interessati;
- b) per la parte restante alle società o associazioni di appartenenza, che li utilizzano per la valorizzazione tecnica dell'atleta.

4. La graduatoria dei sodalizi ammessi a beneficiare dei contributi e l'entità degli stessi, è definita sulla base dei risultati agonistici conseguiti dall'atleta, nelle due stagioni agonistiche precedenti a quella per la quale viene formulata la domanda di contributo.

Art. 31

Contributi a favore delle iniziative promosse e organizzate dal CONI e dal CIP

1. È autorizzata la concessione di un contributo annuo, pari ad euro 400.000, a sostegno delle iniziative promosse e/o organizzate dal Comitato regionale del CONI e di euro 150.000 a favore delle iniziative organizzate dal Comitato regionale del CIP e di quelle realizzate dai due enti in collaborazione con la Regione.

2. Tra gli interventi finanziati con il contributo di cui al comma 1 rientrano, in ogni caso:

- a) la realizzazione di convegni, indagini

- conoscitive, ricerche scientifiche e campagne promozionali in materia di attività motoria e sportiva;
- b) la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di tecnici, dirigenti, atleti e altri operatori che operano nel mondo dello sport.

3. I programmi delle attività, i criteri e le modalità di erogazione del contributo sono approvati dalla Giunta regionale sul proposta dell'Assessore competente in materia di sport.

4. Sui contributi è autorizzata una anticipazione in misura non superiore all'80 per cento.

Art. 32

Tutela sanitaria delle attività sportive

1. Ferme restando le competenze esercitate in materia dall'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, l'Assessorato competente in materia di sport, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva agonistica, contribuisce al concreto esercizio del diritto alla tutela sanitaria mediante la concessione di adeguati sostegni finanziari alle società e associazioni presso le quali gli stessi risultano affiliati.

2. I contributi previsti dal comma 1 sono concessi nella misura massima del 90 per cento delle spese sostenute per le certificazioni per attività sportiva agonistica previste dai decreti del Ministero della sanità 18 febbraio 1982 e 28 febbraio 1983.

3. La Regione è autorizzata a concedere contributi a favore dei proprietari o gestori di impianti sportivi e delle società e associazioni sportive dilettantistiche per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) in ottemperanza al decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2012, n. 189. I criteri e le modalità di concessione dei contributi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sport di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di sanità.

Art. 33

Poteri di vigilanza, verifica e controllo

1. L'Assessorato regionale competente in materia di sport esercita il potere di vigilanza, verifica e controllo sulle opere e sulle attività per le quali è previsto l'intervento finanziario regionale previsto dalla presente legge, anche attraverso ispezioni, sopralluoghi, accertamenti e azioni di monitoraggio. Le azioni di monitoraggio dello stato di funzionamento degli impianti sportivi in Sardegna possono essere realizzate anche in collaborazione con il CONI.

2. I soggetti interessati prestano la necessaria opera di supporto e collaborazione all'attività ispettiva di cui comma 1.

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 34

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 9 e 10, quantificati in euro 17.200.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si fa fronte con le variazioni di bilancio di cui al comma 2. Alla copertura degli oneri di spesa per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

2. Ai sensi del comma 1, nel bilancio di previsione della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

SPESA

missione 06 - programma 01 - titolo 2

2019	euro	17.200.000
2020	euro	17.200.000

in diminuzione

SPESA

missione 13 - programma 04 - titolo 2 - capitolo
SC05.0010

2019	euro	17.200.000
2020	euro	17.200.000

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, quantificati complessivamente in euro 10.045.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse, pari a euro 7.803.000, già destinate a tale finalità e iscritte in conto della missione 06 - programma 01 - titolo 1 del bilancio della Regione, incrementate di euro 2.242.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 mediante pari riduzione delle risorse stanziare in conto della missione 13 - programma 04 - titolo 2 - capitolo SC05.0010:

in aumento

SPESA

missione 06 - programma 01 - titolo 1

2019	euro	2.242.000
2020	euro	2.242.000

in diminuzione

SPESA

missione 13 - programma 04 - titolo 2

2019	euro	2.242.000
2020	euro	2.242.000

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 14, comma 2, 16, 21, 22, 28, 29, 32, quantificati complessivamente in euro 3.000.000 annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si fa fronte mediante pari riduzione delle risorse stanziare in conto della missione 13 - programma 04 - titolo 2 - capitolo SC05.0010.

in aumento

SPESA

missione 06 - programma 01 - titolo 1

2019	euro	3.000.000
2020	euro	3.000.000

in diminuzione

SPESA

missione 13 - programma 04 - titolo 2 - capitolo SC05.0010

2019	euro	3.000.000
2020	euro	3.000.000

5. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dall'anno 2021 alla copertura degli oneri di spesa si provvede con legge di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari nei limiti delle risorse stanziare annualmente per le finalità in conto della missione 06 - programma 01 - titolo 1 e titolo 2.

6. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli interventi evitando sovrapposizioni e duplicazioni, all'attuazione concorrono, nel rispetto dei relativi vincoli di destinazione, le risorse europee, statali e regionali destinate alla realizzazione delle finalità della presente legge e iscritte nel bilancio della Regione.

Art. 35

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 36, sono abrogati:

- a) la legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni;
- b) l'articolo 60 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 (legge finanziaria 1996);
- c) gli articoli 80 e 81 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) e successive modifiche ed integrazioni;
- d) le lettere d) e g) del comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007);
- e) le lettere a), b) e g) del comma 24 dell'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008);
- f) il comma 43 dell'articolo 8 della legge

regionale 13 aprile 2017, n. 5 (legge di stabilità 2017).

Art. 36

Norma transitoria

1. Fatta salva l'approvazione del Piano triennale ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, la presente legge si applica alle procedure di concessione di contributi, finanziamenti e altre sovvenzioni per le quali i relativi bandi o avvisi per la presentazione delle istanze siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

2. Alle procedure di concessione di contributi, finanziamenti e altre sovvenzioni per le quali i relativi bandi o avvisi per la presentazione delle istanze siano pubblicati antecedentemente alla data dell'entrata in vigore della presente legge e, comunque, fino all'approvazione del Piano triennale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale n. 17 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le risorse finanziarie sussistenti nei bilanci degli enti locali, concesse nell'anno 2011 ai sensi del titolo II della legge regionale n. 17 del 1999, relative a progetti non realizzati o non conclusi, permangono in capo ai medesimi per essere utilizzate per le stesse finalità.

Art. 37

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).